

**«non c'è peggiore ingiustizia
che far parti eguali tra diversi»**

(Don Milani, "Lettera a una
professoressa", 1967)



Primo incontro

La normativa

1977 → 2016

HANDICAP → B.E.S.

INTEGRAZIONE → INCLUSIONE

2014 Circ. Min. 4233 2014 Linee guida bambini adottati

2013 Circ. Min. 6/32013 Ordinanza. Min. n. 13

2012 Indicazioni nazionali

2012 Direttiva Min. 27/12

LE LINEE GUIDA (allegate al DM del 12.07.2011) -

2010 circ. MIUR 4083

2010 L 170

nota min. 4274 del 4 agosto 2009

2009 DPR 89

2003 L 53

1999 DPR 275

1998 DPR 323

1992 L 104

1977 L 517

LEGGE 517 del 4 agosto 1977

ha determinato l'affermazione
di un nuovo modo di fare scuola

Ha

- sancito l'abolizione delle classi differenziali
- avviato forme di integrazione in favore degli alunni portatori di handicap, attraverso l'inserimento nelle classi normali sostenuto dalla presenza di insegnanti specializzati
- promosso nuove forme di gestione dei tempi, degli spazi, delle risorse scolastiche
- prefigurato una diversa organizzazione della classe, prevedendo attività di gruppi a livello intra e inter-classe.

Legge 104 del 1992,

primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile

- Detta i principi dell'ordinamento in materia di:
 - diritti
 - integrazione sociale
 - assistenza della persona handicappata
- Ha segnato una svolta politica e culturale a favore delle persone disabili
- Ha focalizzato la situazione di handicap, proiettandola verso una condizione ben più ampia di svantaggio sociale

Le norme con specifico riferimento al sistema d'istruzione sono state riprese nel **D.Lgs. 297/94, T.U. (capo IV artt. 312-318).**

Notiamo, in particolare l'enunciazione all'art. 314, c. 3 :

«L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da **difficoltà di apprendimento** né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.»

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323

Regolamento esami di stato secondo grado

Art.13

(Certificazioni)

1. (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.
2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 sull'Autonomia scolastica
è stato concepito e realizzato come condizione più
favorevole alla promozione del successo formativo per
tutti gli alunni

Art. 1, c2 Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di **interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati** ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e **alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti**, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 sull'Autonomia scolastica

Art. 4 . Autonomia didattica

(...) 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104**



CRITICITA'

Benefici riservati solo agli alunni certificati e non a tutti quelli a rischio di insuccesso scolastico

Mancato coordinamento tra istituzioni ed enti che si occupano di disabilità

La complessa progettazione educativa e didattica che la scuola deve attivare attraverso

- DF
- PDF
- PEI

spesso risulta discrepante tra le dichiarazioni di intento e la praticabilità delle procedure

In pratica, per dare risposte adeguate alla complessità delle classi si cercano risorse aggiuntive nel “canale sostegno” facendo pressione sulle famiglie e sull’èquipe degli specialisti clinici che rispondono esercitando

un’eccessiva discrezionalità nella certificazione.....

S. Tabarelli F. Pisanu, Elementi generali di approfondimento sui BES nel contesto italiano I Quaderni della Ricerca n.03 2013 Loescher Editore

La legge 53 del 2003 segna il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione dell'apprendimento, visto che impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso **piani di studio personalizzati** per i singoli alunni, per tutti i singoli alunni, e non solo per gli alunni in situazione di handicap, perché tutti i singoli alunni sono diversi l'uno dall'altro.

art. 1 - «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione»



DPR 20 marzo 2009, n. 89 - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Art.10. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilita' di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per **potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana** nel rispetto dell'autonomia delle scuole.



Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009) nota ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009

indicazioni in materia di integrazione scolastica
nelle scuole di ogni ordine e grado.

integrazione

frutto dello scambio relazionale
fra alunni con disabilità e
compagni e importanza del
senso pedagogico di questo
rapporto che si realizza in classe

È interessante rilevare che la citata normativa viene riletta alla luce:
del nuovo principio costituzionale dell'autonomia scolastica
(Legge n. 59 del 15 marzo 1997)

- della Convenzione mondiale sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009
- dell'ICF (*Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute* introdotta nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità)

tre fonti che permettono di superare la visione unilaterale sanitaria della disabilità con **l'adozione di un approccio bio-psico-sociale**, proposto a tutti gli operatori della scuola

**Circolare MIUR prot. N.
4089 del 5/6/2010**
Disturbo da deficit di
attenzione e iperattività -
ADHD



Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico DSA

**Decreto Ministeriale n. 5669 del
12.07.2011**

*Articolo 5 - Interventi didattici individualizzati
e personalizzati*

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un **Piano didattico personalizzato**, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.



LE LINEE GUIDA (allegate al DM del 12.07.2011) -

Prevedono strumenti compensativi e misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento

LE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO Infanzia e primo ciclo - 2012

(...)

Una scuola di tutti e di ciascuno

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione della persona e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile.

La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione.

Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell'offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale dell'apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori.

FINALITÀ EDUCATIVE E COMPITI FORMATIVI DEI DIVERSI LIVELLI DI SCOLARITÀ - Secondo ciclo

Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento

ISTITUTI TECNICI

(...) Allo scopo di garantire il più possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi

dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale.

(...) Si tratta di valorizzare le potenzialità di ciascun allievo, soddisfare le aspettative di crescita e di miglioramento, individuare percorsi rispondenti ai bisogni degli studenti.

ISTITUTI PROFESSIONALI

(...) A fronte di una pluralità di modi di acquisizione di saperi e competenze, infatti, è necessario diversificare i percorsi formativi in base alle caratteristiche personali degli studenti che provengono da contesti sociali molto diversificati, spesso da altri Paesi.

(...) il processo di personalizzazione si fonda sull’idea che ogni studente ha propri tempi e modalità di apprendimento, oltre che attitudini personali e propensioni da sviluppare,(...)

BES

Bisogni Educativi Speciali

DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012 :

**STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA**

- Di fronte alla complessità delle “problematiche” che presentano gli alunni nelle nostre scuole, intende far proprio un approccio decisamente educativo, «per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta»
- Riconosce l'apporto anche sul piano culturale del modello diagnostico ICF e tenta di definire normativamente l'innalzamento del livello di inclusività della scuola italiana.
- Va a identificare un'area vasta di svantaggio scolastico: certificato, non necessariamente certificato, non sempre certificabile.

BES

Bisogni Educativi Speciali

- ✓ Nelle classi c'è la necessità di una didattica inclusiva più che di una didattica speciale.
- ✓ Si rilancia la formazione dei docenti, specie curricolari.
- ✓ Si definisce la riorganizzazione dei Centri Territoriali di Supporto, che, si dice, vanno ripensati nel ruolo e nelle funzioni:
 - supporto all'inclusione, nel legame con le altre istituzioni operanti sul territorio
 - fornitura di servizi con particolare riferimento all' uso delle NT
 - consulenza
 - formazione, nella logica di un modello cooperativo di intervento


BES

Bisogni Educativi Speciali

Il termine rimanda a studi e riflessioni collegate al sistema di concettualizzazione del funzionamento umano dell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) e alla prospettiva con cui l'OMS nel 2002 legge la situazione di salute e di funzionamento di una persona.

Il modello ICF è la base per la diagnosi funzionale e per il riconoscimento dei «bisogni educativi speciali»

In Italia grande approfondimento a queste tematiche, con riferimento specifico ai processi di apprendimento, ha dedicato il prof. Dario Ianes del Centro Studi Erickson e dell'Università di Bolzano.



integrazione

inclusione

Possibilità di accogliere le differenze e le diversità individuali in contesti ecologici a misura di persona umana dove ogni persona è una **risorsa valorizzata** da una cultura condivisa che riconosce l'importanza del **rispetto delle peculiarità di ognuno e il valore dello star bene insieme.**

C.M N. 8 DEL 6 MARZO 2013- INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIRETTIVA, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione, a firma del capo Dipartimento, Lucrezia Stellacci.

La Circolare ha messo mano a qualche **importante precisazione e dato più stringenti indicazioni**.



Sono i Consigli di classe a decidere, anche in assenza di certificazione, dove è opportuna e necessaria l'adozione della personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative. Possono attivare percorsi didattici personalizzati per il tempo strettamente necessario al superamento del bisogno.

I Consigli di classe devono monitorare l'efficacia degli interventi.

Viene rilanciata la progettazione didattico-educativa per es. calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, che viene definita più utile di misure dispensative e compensative.

Il percorso ipotizzato va esplicitato in un Piano Didattico Personalizzato, che è deliberato dal C. di classe e sottoscritto da DS, docenti e famiglia.

Si rinviano alle ordinanze specifiche le indicazioni per gli Esami di Stato

BES

DISABILITA'

DEFICIT
Sensoriale
Motorio
Psicofisico
Autismo

PEI

DISTURBI
EVOLUTIVI
SPECIFICI

DSA
Deficit del linguaggio
Deficit delle abilità non verbali
Deficit della coordinazione motoria
Disprassia
Deficit dell'attenzione e dell'iperattività
Disturbo dello spettro autistico lieve
Funzionamento intellettivo limite
DOP (disturbo oppositivo provocatorio)

PDP

SVANTAGGIO

Socio-economico
Linguistico (stranieri non alfabetizzati)
Culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Altre difficoltà (malattie, traumi, dipendenze....)

La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 *LE CERTIFICAZIONI*

I casi di disabilità e di DSA rimangono soggetti a obbligo di certificazione; per altri BES, in assenza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe verbalizza le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

L'ampliamento delle maglie della certificazione (v. per i DSA quando tarda la certificazione pubblica) viene raccomandato ai consigli di Classe sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Viene però richiamato per gli anni terminali il 31 marzo come data limite di presentazione della certificazione.

Lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale va individuato sulla base di elementi oggettivi (segnalazioni dei servizi sociali) o di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Soprattutto per gli stranieri è da monitorare l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. La dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Si ricorda che il DPR n. 89 del 2009 consente l'utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri.

**La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013
LE AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA**

ISTITUZIONE SCOLASTICA

I compiti del GLHI si estendono alla tutela delle problematiche relative a tutti i BES: nasce i *GLInclusione*.

I compiti:

- rilevazione casi,
- raccolta e documentazione degli interventi,
- focus/confronto sui casi,
- monitoraggio e valutazione dei livelli di inclusività della scuola, con criticità e punti di forza,
- raccolta delle proposte di dotazioni organiche dai singoli GLHO,
- elaborazione di proposta del Piano annuale per l'Inclusività,
- lavoro nella rete dei CTI.

Il Collegio dei Docenti delibera il Piano annuale per l'Inclusività da inviare ai competenti Uffici USR, a GLIP e GLIR per la richiesta di organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali per la richiesta delle risorse di competenza.

ORDINANZA MINISTERIALE N. 13 DEL 24 APRILE 2013, Esami di Stato 2012/2013

Art. 17, comma 4

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.

Art. 18, comma 4

Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.



C.M. 4233 del 19/02/2014 - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

- Non necessaria la documentazione

**LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEGLI ALUNNI ADOTTATI - Dicembre 2014**

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 1 – comma 5 organico dell'autonomia

L) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;



Mettiamoci al LAVORO

Percorsi di
classe,
individualizzati,
di gruppo?

Dentro o
fuori la
classe?

Progetti
straordinari o
quotidianità?

Obiettivi
uguali o
diversi?

Quale rapporto
tra docenti
curricolari/
sostegno?

